



## COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza Chiesa, 3 – C.A.P. 33040 – Cod. Fisc. 80003650308 – P.IVA 00466800307 – Tel. 0432-670014/15 Telefax 670002  
[comune.pradamano@certgov.fvg.it](mailto:comune.pradamano@certgov.fvg.it)

Pradamano, li 22/09/2025

Prot. PEC

Preg.mo Dott. Massimiliano Fedriga

Presidente della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia

Piazza Unità d'Italia n. 1

**34121 TRIESTE**

Preg.mo Dott. Massimo Canali

Direzione centrale difesa dell'ambiente,  
energia e sviluppo sostenibile

Piazza Unità d'Italia n. 1

**34121 TRIESTE**

Spett.le

Direzione centrale difesa dell'ambiente,  
energia e sviluppo sostenibile

Servizio Valutazioni Ambientali

Piazza Unità d'Italia n. 1

**34121 TRIESTE**


OGGETTO: TRASMISSIONE “CONSEGNA FIRME E DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA  
A PROGETTO DI PARCO AGRIVOLTAICO DENOMINATA “COLLI GIACOMELLI” E RELATIVA  
ATTESTAZIONE.-

Con la presente, si trasmette la documentazione di cui all'oggetto, qui pervenuta in data 21/05/2025, corredata da attestazione del 10/09/2025 prot. 0008996.

Distinti saluti,

Il Sindaco  
Dott. Enrico Mossenta

Oggetto: **Consegna firme e documentazione tecnica relativa a progetto di parco agrivoltaico denominato "Colli Giacomelli"**



Alla cortese attenzione del  
Sindaco e del Consiglio comunale  
Comune di Pradamano

Il Comitato per la Difesa del Territorio di Pradamano, costituitosi spontaneamente tra cittadini del territorio di Pradamano in data 25 marzo 2025, intende trasmettere con la presente la raccolta firme sottoscritta da 515 cittadini, unitamente alla documentazione tecnica di approfondimento, in merito al progetto di realizzazione del parco agrivoltaico "Colli Giacomelli"

---

**L'iniziativa nasce dalla volontà dei cittadini di partecipare attivamente alla tutela del territorio, del paesaggio e della qualità della vita, chiedendo che le istituzioni locali ascoltino con attenzione le osservazioni della popolazione.**

---

Nello specifico, con la presente si chiede che l'Amministrazione Comunale:

1. prenda atto della contrarietà espressa da una parte significativa della cittadinanza e promuova azioni idonee al contrasto della proliferazione di parchi agrivoltaici sul territorio comunale interessando tutte le istituzioni del caso;
2. Valuti attentamente le criticità evidenziate nella documentazione tecnica allegata;
3. Adotti una delibera di modifica (o variante) al PRGC in funzione cautelativa e paesaggistica

La documentazione tecnica di approfondimento trasmessa comprende:

- osservazioni puntuali riguardanti i requisiti del progetto rispetto a Linee guida ministeriali, Legge regionale n.2 del 4 marzo 2025 e procedimento amministrativo regionale
- allegato n.1: considerazione rispetto alla Deliberazione comunale n. 17 del 29/04/2025
- allegato n.2: tutela cautelativa e paesaggistica
- allegato n.3: considerazioni sulla recente sentenza del TAR del Lazio

Rimaniamo a disposizione per un incontro o un confronto costruttivo con l'Amministrazione Comunale, nella convinzione che la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per decisioni consapevoli e condivise.

**Nota sulla documentazione allegata:**

*I documenti tecnici allegati alla presente possono essere utilizzati, diffusi o allegati ad atti pubblici liberamente da parte dell'Amministrazione Comunale.*

*Si richiede altresì che i fogli contenenti le firme dei cittadini non vengano resi pubblici né diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR), al fine di tutelare la privacy dei firmatari.*

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Per il Comitato per la Difesa del Territorio di Pradamano

Valeriano Zampa

Andrea Zorzini

Luca Virili

Luca Virili

Mattia Clemente

Mattia Clemente

Stefania Pizzecco

Stefania Pizzecco

**Contatti:**

Valeriano Zampa: 3384064445

Andrea Zorzini: 3497734755

mail: comitatoterritorioradamano@gmail.com

Pradamano, 19/05/2025

1. Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (elaborate nel 2022 dal Gruppo di lavoro coordinato dal MITE che descrivono anche le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico) e allegato 1 al Decreto di approvazione DM Agrivoltaico – regole operative (disciplina le regole operative del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 dicembre 2023, n. 436, nel seguito DM Agrivoltaico o Decreto, entrato in vigore in data 14 febbraio 2024, recante disposizioni per l'incentivazione della realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 199 del 2021, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel seguito PNRR)

Elemento analizzato	Osservazioni del Comitato	
1.1	<p>Requisiti soggettivi (<i>Requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del DM Agrivoltaico</i>, definizione di soggetto richiedente e contenuti minimi dell'atto costitutivo in caso di ATI): <u>possono beneficiare degli incentivi solo imprenditori agricoli come definitivo all'articolo 2136 del Codice Civile in forma individuale e societaria e associazioni temporanee di impresa di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del DM Agrivoltaico che includano almeno un'azienda agricola</u></p>	<p>Il soggetto proponente (D2M Friuli S.r.l.) <u>non possiede i requisiti soggettivi per accedere agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico</u>. Non risulta essere un imprenditore agricolo ex art. 2136 c.c. né fa parte di un ATI con soggetto agricolo. Violazione dei requisiti dell'Allegato 1 punto A.1.</p>
1.2	<p>Verifica del titolare effettivo e dell'assenza di conflitto di interesse: l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza , prevede l'obbligo di raccogliere alcune particolari categorie standardizzate di dati tra cui “[...] il nome del destinatario finale dei fondi (...); il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]”, “[...] ai fini dell'audit e dei controlli e per fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del Piano per la ripresa e la resilienza [...].”</p>	<p>Mancanza di trasparenza sulla titolarità effettiva del soggetto proponente, elemento necessario ai fini della tracciabilità nell'ambito PNRR. Incompatibilità con le regole europee su audit e controlli.</p>
1.3	<p>Requisiti soggettivi specifici per le iniziative con impianti agrivoltaici di potenza superiore a 1 MW. Nel caso di impianti con potenza nominale superiore a 1 MW deve essere verificata la solidità finanziaria ed economica del proponente in particolare <u>deve essere garantito un deposito cauzionale</u> pari al 10% sulla parte di investimento fino a 100.000.000,00 €.</p>	<p>Il capitale sociale (10.000 €) è inadeguato rispetto all'obbligo di deposito pari al 10% dell'investimento per impianti &gt;1MW. Dubbi sulla solidità economico-finanziaria.</p>
1.4	<p>Requisiti relativi al rispetto del principio DNSH e al rispetto del principio “contributo all'obiettivo climatico e digitale – tagging”. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza <u>debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”</u> (Do No Significant Harm - DNSH). Tale vincolo si è tradotto in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852)</p>	<p><u>Non è dimostrata la conformità del progetto al principio DNSH</u> (art. 17 Reg. UE 2020/852). Nessuna evidenza di screening climatico, né di coerenza con il tagging ambientale-climatico del PNRR.</p> <p>Vedi punto 3 allegato 1</p>
1.5	<p>Monitoraggio della continuità dell'attività agricola/pastorale: negli impianti agrivoltaici deve essere garantita la continuità agricola/pastorale. Al momento questo requisito non è verificato e verificabile mancando l'indicazione di quale sarà il soggetto agricolo che provvederà alla</p>	<p>Mancanza di indicazioni sul soggetto agricolo che manterrà la conduzione fondiaria. Assenza di fascicolo aziendale (DPR. 1° dicembre 1999, n. 503) e dati ex-ante e post operam sulla redditività agricola.</p>

	coltivazione dei fondi e mancando il proponente dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo	Vedi punto 3.1
1.6	Monitoraggio del risparmio idrico	Assenza di valutazioni idriche ex-ante e condivisione con il Consorzio di Bonifica Pianure Friulana. Il terreno ricade in area irrigua attrezzata, ma <u>mancano un progetto per l'ottimizzazione idrica</u> .

2. Legge Regionale 4 marzo 2025, n.2 – testo vigente dal 7 marzo 2025

	Elemento analizzato	Osservazioni del Comitato
2.1	Art.5 comma 1 lettera b): la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo di suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 10 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione di impianti della stessa tipologia, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie dell'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, <u>non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale</u> ;	<u>Il progetto supera la soglia massima del 3% di superficie agricola occupabile da FER.</u> L'impianto proposto copre oltre il 12% del territorio agricolo comunale (78/610 ha).
2.2	Art.5 comma 1 lettera g): che la localizzazione dell'impianto non comprometta visuali panoramiche, <u>visuali di pregio e reti ecologiche locali individuate dagli strumenti urbanistici comunali</u>	Compromissione grave della continuità visiva e paesaggistica. L'altezza (fino a 6,2 m) e l'estensione (2,5 km) interrompono la connessione tra Parco del Torre e canale Roiello, <u>entrambi elementi riconosciuti e tutelati dagli strumenti urbanistici comunali</u> (osservazioni dell'associazione AMICI DEL ROIELLO): <b>SCHEDE DEI BENI DICHiarATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO CON L'INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI CONTESTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DELLA REGIONE FVG</b> , ossia dell'ALLEGATO Dnn al PPR. Il Piano tutela non solo il sistema delle rogge storiche del territorio udinese, ossia il corso delle Rogge di Udine, di Palma e del Roiello di Pradamano, ma anche la zona delle Rogge, ossia l'intero territorio riguardante le Rogge. Il D.M. del 14 aprile 1989 - pubblicato sulla G.U. n.111 del 15 maggio 1989: Rogge di Udine e Palma, Roiello di Pradamano - è stato rettificato con il D.M. del 19 luglio 1989  Si rimanda ai documenti di programmazione territoriale del Piano Regolatore Generale comunale di Pradamano in particolare alla Relazione tecnico-descrittiva della Rete ecologica locale Aspetti ambientali , forestali (punti 7.2 indicazioni-prescrizioni).
2.3	Art.5 comma 1 lettera h: che la realizzazione dell'impianto non interrompa la <u>connettività ecologica</u>	L'interruzione della connessione ecologica è grave: la recinzione sollevata di 20 cm è sufficiente solo per la microfauna. Non garantita la continuità tra canale Roiello e Fiume Torre.  Vedi punto 2.2

2.4	<p>Art.5 comma 1 lettera J: il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di <u>interessi diffusi</u> tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti autorizzati e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.</p>	<p><u>Totale assenza di informazione e partecipazione pubblica.</u> Nessuna iniziativa pubblica o consultazione promossa dal proponente fino alla scadenza delle osservazioni (30 marzo 2025)</p>
2.5	<p>Art. 8 Norme transitorie e finali: comma 2 lettera b) 2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, <u>avviati alla data di entrata in vigore della presente Legge</u> si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e j), e al comma 2</p>	<p>Il procedimento <u>non risulta formalmente avviato alla data di entrata in vigore della legge regionale</u>. Mancano elementi essenziali e sono state richieste integrazioni dopo il 28/3/2025.</p>

3. Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

	Elemento analizzato	Osservazioni del Comitato
3.1	<p>Parere del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni del 26 marzo 2025 prot. n. 0241563 - verifica dei requisiti B.1 lettera b delle Linee Guida del Ministero.</p> <p>Si manifestata la necessità di fornire ulteriori elementi documentali per la <u>verifica del valore della produzione agricola ante e post intervento</u> (requisito fondamento per gli impianti agrivoltaici avanzati) mancando indicazioni del proponente circa l'azienda o il soggetto giuridico che provvederà alla conduzione dei fondi e al loro regolare inserimento e validazione del FASCICOLO AZIENDALE (DPR 503/1999)</p>	<p>Nota del Servizio valutazioni ambientali del 28/3/2025 protocollo n. 0247496: Mancano integrazioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) verifica completa requisito B impianti agrivoltaici (linee guida MASE)</li> <li>(ii) mantenimento indirizzo produttivo</li> <li>(iii) valutazione redditività agricola pre e post intervento</li> </ul> <p><u>Integrazioni ignorate dal Servizio valutazioni ambientali nonostante esplicita richiesta</u></p>
3.2	<p>Raccomandazioni espresse dal Dipartimento di prevenzione SOC Igiene e Sanità Pubblica (prot. 00469238 del 27/3/2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>valutazione dell'impatto microclimatico</u> dell'opera e un monitoraggio microclimatico in fase <u>ante operam</u> e <u>post operam</u></li> <li>- <u>richiesta di predisposizione di una procedura relativa alle misure da attuarsi in caso di eventi meteoclimatici estremi</u> (grandinate, trombe d'aria, alluvioni)</li> <li>- <u>verifica del rischio legato ad eventuali rischi di fenomeni di abbagliamento sulla circolazione stradale</u></li> </ul>	<p>Con nota del Servizio valutazioni ambientali del 28/3/2025 protocollo n. 0247499 Mancano misure per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) monitoraggio microclimatico ante/post operam,</li> <li>(ii) gestione eventi climatici estremi</li> <li>(iii) verifica effetti abbagliamento sulla viabilità. Ignorate dal MASE.</li> </ul> <p><u>Integrazioni ignorate dal Servizio valutazioni ambientali nonostante esplicita richiesta</u></p>
3.3	<p>Parere ARPA FVG del 18/3/2025 protocollo 0008957:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta l'integrazione di <u>valutazione elettromagnetica</u> dell'impianto di <u>produzione</u> e delle opere elettriche accessorie</li> <li>- richiesta l'integrazione con relazione di <u>valutazione previsionale di impatto acustico</u> (a firma di un tecnico competente in acustica iscritto all'elenco nazionale ENTECA).</li> <li>- <u>osservazioni</u> sulle terre e rocce da scavo</li> <li>- richiesta di <u>integrazioni</u> in merito all'atmosfera e microclima</li> </ul>	<p>Con nota del Servizio valutazioni ambientali del 28/3/2025 protocollo n. 0247496 Mancano integrazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) impatto elettromagnetico</li> <li>(ii) impatto acustico</li> <li>(iii) microclima e terre da scavo</li> </ul> <p><u>Integrazioni ignorate dal Servizio valutazioni ambientali nonostante esplicita richiesta</u></p>

**Analisi giuridico-ambientale della Deliberazione n. 17 del 29/04/2025 del Comune di Pradamano sul progetto “Colli Giacomelli” – Agrivoltaico 85 ettari**

---

**Contesto normativo e oggetto del documento**

Il documento analizzato è la delibera consiliare con cui il Comune di Pradamano **esprime parere contrario motivato** alla procedura di VIA statale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto agrivoltaico “Colli Giacomelli” da 40 MW (84 ettari). L’area è classificata come **non idonea** e rientra nel buffer di 500 m da un bene paesaggistico vincolato (Roiello), oltre a superare il limite del 3% di suolo agricolo previsto dalla **L.R. 2/2025** (ex “Decreto Aree Idonee FVG” – recepimento DM 21 giugno 2024).

---

**Esame della sostenibilità giuridica della delibera rispetto alle norme statali e regionali**

**1. Procedura VIA statale e compatibilità territoriale**

- L’intervento è correttamente assoggettato a **VIA statale** (art. 23, D.Lgs. 152/2006), ma la **competenza pianificatoria e urbanistica rimane in capo agli enti locali e regionali**.
- La **non idoneità dell’area**, confermata dal buffer paesaggistico, è **esplicitamente richiamata sia nel D.Lgs. 199/2021 art. 20, comma 8, lett. c-quater**, che nel **DM 21 giugno 2024 art. 7**.
- Il parere contrario è giuridicamente **legittimo e ben fondato**, in quanto l’area è tutelata ex art. 136 D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico) e rientra in investimenti pubblici (Contratto di Fiume Roiello) ( Piano gestione rischio alluvioni: pgra 2021-2027 ancorchè sottostimato in funzione di screening climatico)

**2. Effetto della L.R. 2/2025 e principio di specialità**

- L’**art. 8, comma 3 della L.R. 2/2025** introduce un limite vincolante del 3% di consumo agricolo comunale per FER, **superato nel caso in esame**.
- Il riferimento dell’**art. 12, comma 4, della L.R. 2/2025** sancisce che:  
*“le determinazioni delle aree idonee ai sensi della presente legge prevalgono, anche ai fini autorizzatori, su quelle previste in sede statale salvo diversa previsione espressa.”*

**Applicazione del principio “*lex specialis derogat generali*” e “*lex posterior derogat priori*”:**

- (i) La L.R. 2/2025 è **speciale** rispetto al D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico statale).
- (ii) Inoltre, è **successiva** al D.Lgs. 199/2021 e al D.Lgs. 152/2006.
- (iii) Pertanto, **il potere regionale di individuare aree non idonee è rafforzato** anche in deroga al principio di massima apertura autorizzativa nazionale.

**3. Criticità nella proposta del progetto**

- Il proponente **non dimostra la compatibilità agricola** (resa, indirizzo produttivo, **legittimazione soggettiva**) come richiesto dalle **Linee Guida MASE 2022** per agrivoltaico PNRR.
- **Non sono state valutate alternative localizzative** (aree compromesse), elemento obbligatorio ai fini DNSH e procedura VIA.

## Delibera del Comune Sintesi

Aspetto	Valutazione
<b>Conformità urbanistica</b>	Negata: area in zona E4.1 agricola-paesaggistica non abilitata
<b>Conformità paesaggistica</b>	Negata: presenza di vincolo art. 136 D.Lgs. 42/2004
<b>Conformità L.R. 2/2025</b>	Negata: superamento limite 3% suolo agricolo, art. 8 c.3
<b>Validità del parere negativo</b>	✓ Conforme a D.Lgs. 152/2006, 199/2021 e DM 21/6/2024
<b>Applicabilità art. 12, c.4 L.R. 2/2025</b>	✓ Rafforza il potere di voto regionale e comunale

### Raccomandazioni

- Il Comune può far valere il combinato disposto di:
  - Art. 20 D.Lgs. 199/2021
  - Art. 7 DM 21 giugno 2024
  - Art. 8 e 12 L.R. 2/2025
  - Vincolo paesaggistico art. 136 D.Lgs. 42/2004
  - Art. 23 D.Lgs. 152/2006 con parere negativo "cogente" degli enti locali
- In sede TAR o presso il MASE, si può far valere la prevalenza della norma regionale speciale successiva, rafforzata dal principio costituzionale di leale collaborazione e dalla giurisprudenza costituzionale in materia di fonti rinnovabili.

## Allegato n.2

### **TUTELA CAUTELATIVA E MESSA IN SICUREZZA PAESAGGIO**

---

**Il Comune può adottare una delibera di modifica (o variante) al PRGC in funzione cautelativa e paesaggistica, anche in presenza di una procedura statale in corso presso il MASE, ma con dei limiti giuridici**

---

### **QUADRO NORMATIVO E POSSIBILITÀ DEL COMUNE**

**Poteri comunali di pianificazione urbanistica e tutela del paesaggio:** il Comune mantiene piena potestà pianificatoria, anche durante l'istruttoria statale, in forza di:

- (i) **Art. 3 TU Edilizia (DPR 380/2001)** – Il PRGC è atto di governo del territorio.
- (ii) **Art. 9 Costituzione (dopo riforma 2022)** – Il paesaggio e l'ambiente sono valori costituzionali primari.
- (iii) **Art. 135 e ss. D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali)** – Obbligo di conformità della pianificazione urbanistica con la tutela paesaggistica.

### **Adozione urgente di variante urbanistica a fini paesaggistici**

Il Comune può avviare una **variante semplificata o urgente** per motivi di:

- **prevenzione del consumo di suolo agricolo,**
- **conservazione dell'integrità paesaggistica,**
- **preservazione dei beni tutelati (es. art. 136 D.Lgs. 42/2004).**

✓ Ciò può costituire un **fatto nuovo** rilevante da notificare al MASE nell'ambito del procedimento di VIA o autorizzazione statale, e **giustificare la sospensione o la riconsiderazione del progetto.**

---

### **LIMITI GIURIDICI: la variante non sospende di per sé la VIA statale**

- Il Comune **non può sospendere il procedimento statale MASE**, ma può:

- (i) **comunicare formalmente l'avvio della variante urbanistica** al MASE, all'Autorità Paesaggistica regionale e alla Soprintendenza;

- (ii) richiedere la sospensione o riesame per sopravvenuta variazione pianificatoria e ambientale;
  - (iii) interessare il Consiglio Regionale e il Comitato tecnico MASE come fatto nuovo rilevante.
- 

### **Efficacia cautelativa della variante in itinere**

Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (es. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 492/2022):

*“L’adozione di una variante urbanistica – anche non ancora efficace – può legittimare il Comune a negare o ostacolare interventi contrastanti con i nuovi indirizzi pianificatori, in quanto espressione di un mutato assetto del territorio e dei valori ambientali prevalenti”*

---

#### **❖ AZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE**

Azione	Riferimento	Effetto
Avvio variante PRGC a tutela del paesaggio e del suolo agricolo	Art. 19 DPR 327/2001, Art. 13 L.R. 5/2007 FVG	Possibilità di inibire l’uso improprio dell’area
Comunicazione formale al MASE di variante in itinere	Art. 24 D.Lgs. 152/2006 – Integrazioni istruttorie	Può comportare sospensione della VIA
Coinvolgimento Soprintendenza e Regione	Art. 146 D.Lgs. 42/2004	Rafforza la motivazione paesaggistica
Delibera Consiglio Comunale di tutela temporanea vincolante	Art. 12, comma 4, L.R. 2/2025 FVG	Sottolinea la prevalenza normativa regionale

L'adozione di un piano paesaggistico andrà a definire un “**buffer**”, nel contesto della pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica, ossia una **fascia di rispetto o di protezione** che viene delimitata attorno a un elemento sensibile del territorio (es. fiume, bosco, area archeologica, bene vincolato) per garantirne la **tutela indiretta o mitigare impatti**.

#### Definizione tecnica

**Buffer:** zona cuscinetto con ampiezza prestabilita, che circonda un elemento tutelato e nella quale vengono limitati o vietati determinati interventi o trasformazioni. Non è il bene vincolato in sé, ma una **fascia protettiva** attorno ad esso.

---

#### Finalità del buffer

- (i) Ridurre il rischio di **danno visivo o ambientale** a un bene paesaggistico o culturale.
- (ii) Impedire che attività antropiche **alterino la percezione o integrità** del bene tutelato.
- (iii) **Prevenire impatti cumulativi** nei pressi di aree ad alta sensibilità (es. corridoi ecologici, corpi idrici, beni paesaggistici).
- (iv) **Applicare precauzione** nei confronti dell'ambiente e del paesaggio anche in aree non vincolate direttamente.

#### Aspetto giuridico rilevante

- **Un'area può essere dichiarata “non idonea” solo per il fatto di ricadere nel buffer** (come nel caso del progetto “Colli Giacomelli” nel Comune di Pradamano, che si trova **entro i 500 metri dal Roiello** tutelato ex art. 136).
- **Tale inclusione nel buffer** costituisce elemento oggettivo per **parere contrario in sede di VIA**, anche in assenza di vincolo diretto.

#### Riferimenti normativi utili

- **D.Lgs. 42/2004, art. 136** – beni paesaggistici e tutela indiretta.
- **D.Lgs. 152/2006, parte II** – valutazione ambientale e fasce di rispetto.
- **D.M. 21 giugno 2024** – buffer di tutela nei criteri per le aree idonee/non idonee (es. art. 7 comma 3).
- **Piani Paesaggistici Regionali (PPR)** – spesso definiscono i buffer paesaggistici e ambientali.

## Allegato n.3

### **Conflitto tra Pianificazione Energetica Nazionale e Autonomia Regionale: Analisi del Caso FVG dopo la Sentenza del TAR Lazio**

---

#### **1. Validità della Sentenza del TAR rispetto alle Regioni a Statuto Speciale**

La sentenza del TAR del Lazio (dicembre 2024) ha annullato i commi 2 e 3 dell'art. 7 del 'Decreto Aree Idonee' del Ministero dell'Ambiente, che attribuivano ampia discrezionalità alle Regioni nell'individuazione delle aree per impianti eolici e fotovoltaici. Tale pronuncia si applica anche alle Regioni a Statuto Speciale, come il Friuli Venezia Giulia (FVG), in quanto la competenza energetica è considerata strategica per l'interesse nazionale e derivante da obblighi europei (PNIEC, PNRR). Tuttavia, la legge regionale resta formalmente valida finché non è impugnata o disapplicata da un giudice costituzionale.

#### **2. Possibilità di Intervento del TAR su Norme Regionali Preesistenti**

Il TAR non ha potere diretto di annullamento su norme regionali, ma può incidere indirettamente sulle loro applicazioni, ad esempio imponendo limiti interpretativi. Nel caso in esame, la Regione FVG ha approvato il suo Decreto Aree Idonee il 21 giugno 2024 con l'assenso del Governo. Tuttavia, se tale decreto è in contrasto con principi stabiliti dalla sentenza del TAR (es. blocco non giustificato delle FER), può essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale oppure disapplicato dai giudici amministrativi in casi concreti.

#### **3. Organi Legittimati a Impugnare la Sentenza del TAR**

La sentenza del TAR può essere impugnata al Consiglio di Stato da:

- Ministeri competenti (Ambiente, Imprese, Cultura)
- Regioni che si ritengano lese nelle loro prerogative
- Imprese o associazioni coinvolte (es. ANEV)

Nel caso del FVG, la Regione potrebbe intervenire per difendere la propria normativa qualora ritenesse che la sentenza incida su ambiti di competenza statutaria.

#### **4. Conflitto tra Energia e Paesaggio nella Costituzione**

Entrambi i valori sono tutelati dalla Costituzione: l'art. 9 garantisce la tutela del paesaggio e dell'ambiente, mentre l'art. 117 (commi 2 e 3) attribuisce allo Stato la competenza in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. La Corte Costituzionale (sentenze 106/2021, 224/2022, 244/2023) ha stabilito che la transizione energetica costituisce un interesse nazionale prevalente, purché sia garantito un bilanciamento con la tutela ambientale e paesaggistica tramite la leale collaborazione tra Stato e Regioni.



**COMUNE DI PRADAMANO**  
PROVINCIA DI UDINE

Piazza Chiesa, 3 – C.A.P. 33040 – Cod. Fisc. 80003650308 – P.IVA 00466800307 – Tel. 0432-670014/15 Telefax 670002  
[comune.pradamano@certgov.fvg.it](mailto:comune.pradamano@certgov.fvg.it)

Pradamano, li 10/09/2025

Prot. 0008996

OGGETTO: ATTESTAZIONE.-

Il sottoscritto Enrico Mossenta in qualità di Sindaco del Comune di Pradamano,

Dato atto che in data 21/05/2025 è pervenuta ed assunta al prot. n. 0005066 la seguente documentazione “CONSEGNA FIRME E DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA A PROGETTO DI PARCO AGRIVOLTAICO”;

Con la presente, ATTESTA che la stessa consta di n. 517 (cinquecentodiciassette) sottoscrizioni.

Il Sindaco  
Dott. Enrico Mossenta

